

## A.C. 5

### ***Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

## C. 5

### Art. 1

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al sesto comma sostituire le parole «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»*
- b) *Al settimo comma sostituire le parole «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»*
- c) *All'undicesimo comma apportare le seguenti modificazioni:*
  - I. *Alla lettera a) sostituire le parole «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»*
  - II. *Alla lettera b) sostituire le parole «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»*

### **Relazione:**

Con la proposta di emendamento si intende garantire ai soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo in esame, la possibilità di utilizzare il suddetto credito entro il 30 giugno 2023. Si tratta quindi di una modifica di carattere ordinamentale che consente alle imprese di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività.

## C. 5

### Art. 1

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al terzo comma sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»*
- b) *Sostituire il nono comma con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 9.000 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 43»*

#### **Relazione:**

La proposta di modifica intende uniformare le percentuali previste per il credito d'imposta di cui al terzo comma (imprese con contatore di energia elettrica potenza pari o superiore a 4,5 KW) con quelle che interessano le altre categorie di beneficiari di cui ai commi 1 (imprese "energivore") e 2 (imprese "gasivore").

## C. 5

### Art. 1

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) le parole «nei mesi ottobre e novembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « nel quarto trimestre solare dell'anno 2022»;
- b) sostituire il nono comma con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11.448 milioni di euro l'anno 2022 e 1.333 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 12.781 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43»

### **Relazione:**

Con la proposta di emendamento, al fine di consentire un sostegno maggiormente efficace nei confronti delle imprese, si intende prorogare la misura di cui all'articolo 1 anche per l'ultimo mese dell'anno 2022

## C. 5

### Art. 2

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- d) *Al terzo comma sostituire le parole «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»*
- e) *Al quarto comma sostituire le parole «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»*
- f) *Aggiungere infine il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto legge decreto legge 21 marzo 2022, n.22 sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - I. *al comma 2, primo periodo, le parole «31dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».*
  - II. *Al comma 3, quarto periodo, le parole «31dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».*

### **Relazione:**

Con la proposta di emendamento si intende garantire alle imprese agricole beneficiarie del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti, la possibilità di utilizzare il suddetto sostegno entro il 30 giugno 2023. Tale proroga, come già previsto nel caso dell'intervento di cui all'articolo 1 del presente decreto legge, viene estesa anche al credito d'imposta già introdotto nel corso dell'anno a partire da quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legge decreto legge 21 marzo 2022, n.22.

## C. 5

### Art. 2

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al primo comma sostituire le parole «pari al 20 per cento » con le seguenti: «pari al 30 per cento»*
- b) *sostituire il settimo comma con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43. »*

#### **Relazione:**

La proposta di emendamento punta ad innalzare (dal 20% al 30%) la soglia percentuale del credito d'imposta prevista dall'articolo in esame. Tale intervento si rende opportuno in quanto la percentuale del 20% non risulta sufficiente a sostenere le imprese agricole in enorme difficoltà per effetto della congiuntura causata dalla crisi energetica e dalla guerra Russo-Ucraina.

## C. 5

### Art. 2

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis

(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del presente decreto legge, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:
  - fertilizzanti
  - fitosanitari
  - Mangimi
  - Sementi e piantine
2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **Relazione:**

Con l'emendamento proposto si intende introdurre un sostegno a favore delle imprese agricole, al pari di quelle previsti per l'acquisto di carburanti di cui all'articolo 2 del presente decreto legge, anche per altri costi di produzione. Gli agricoltori, infatti, sono alle prese con rincari insostenibili che ne minano la competitività e che riguardano, per effetto della crisi energetica e della guerra Russo-Ucraina, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari, la mangimistica e le sementi.

## C. 5

### Art. 4

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4.bis

*(Riduzione dell'Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al "pellet" e alla "legna da ardere" è ridotta al 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **Relazione:**

L'emendamento in un contesto di crisi energetica e delle imminenti difficoltà sul fronte dell'insostenibilità dei costi delle bollette da riscaldamento, intende introdurre per il IV trimestre dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota IVA agevolata al 5% per l'acquisto di "pellet" e "legna da ardere".

## C. 5

### Art. 15

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al primo comma sostituire le parole « pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale» con le seguenti: «pari a 500 euro per ciascuna sede centrale, 250 euro per ciascuna sede provinciale ed a 100 euro per ciascuna sede regionale e zonale»*
- b) *Sostituire il terzo comma con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.200.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede quanto ad euro 431.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti euro 769.000 ai sensi dell'articolo 43 ».*

#### **Relazione:**

L'emendamento proposto intende garantire un contributo più efficace e congruo rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo in esame anche in ragione dell'ampia diffusione territoriale prevista nel sistema nazionale degli Istituti di patronato. Tale fine si concretizza mediante l'innalzamento del contributo portandolo dagli attuali euro 100 ad euro 500 per ciascuna sede centrale degli istituti di patronato e ad euro 250 per ciascuna sede provinciale. Resta fermo invece il contributo per le sedi regionali e zonali (euro 100).